

Sentenza, Tribunale di Trieste, Giudice Gloria Giovanna Carlesso, n. 231 del 02.05.2023

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Trieste

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gloria Giovanna Carlesso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2022 promossa da:

POSSESSORE.

Contro

AGENZIA DEL DEMANIO,

CONVENUTA-contumace

ATTORE

avente ad oggetto: Usucapione

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE (COME DA FOGLIO DEPOSITATO IL 17 APRILE 2023)

Nel merito: 1. Previo accertamento dell'avvenuta devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c. dei beni immobili già di proprietà del **DE CUIUS** e identificati catastalmente fino all'anno 2000 al Fg xx e Mapp. xxx Comune di **OMISSIS** e dal 2000 al Mapp. xxx, accertarsi e dichiararsi che la porzione di tali beni identificata in giallo nella planimetria catastale di cui al doc. 2) è stata acquisita per usucapione da parte del **POSSESSORE** ed è di proprietà di quest'ultimo.

2. Spese ed onorari rifusi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il **POSSESSORE** citava in giudizio l'Agenzia del Demanio esponendo che:

con contratto di vendita in data 10 maggio 1975 aveva acquistato i beni immobili siti nel Comune di OMISSIS e così recensiti all'allora catasto Fg. xx N. xxx fabbr. Rur. Fg. xx N. xxxx sem. Fg. xx N. xxxx (già xxxx); che nel maggio 1976, l'abitazione aveva subito il crollo pressoché totale a causa del terremoto di magnitudo 6,5 che aveva colpito il Friuli; che la casa era stata ricostruita ma in una posizione leggermente spostata in direzione sud-est, per cui le fondamenta della nuova abitazione avevano sconfinato per 1 - 2 metri quadrati nel fondo attiguo, da tempo abbandonato, ed all'epoca identificato catastalmente sub Comune di OMISSIS - Fg xx - Mapp. xxx; che l'occupazione di tale porzione (evidenziata in giallo nella planimetria di cui si riproduce una immagine) aveva avuto inizio nel 1983 con la posa delle fondamenta della nuova abitazione; Esponeva altresì che il fondo di cui all'allora mappale xxx risultava all'epoca (e risulta tuttora), sia catastalmente che presso l'Agenzia del Territorio, di proprietà del **DE CUIUS**, coniugato **OMISSIS** e nato a **OMISSIS** in data 28 giugno 1891. Per l'esattezza, presso l'Agenzia di Udine (che fino al 31 dicembre 1973 aveva competenza territoriale anche per la provincia di Pordenone) compare una sola trascrizione a favore del **DE CUIUS**, ovvero quella corrispondente all'atto di acquisto dell'immobile de quo, avvenuto nel dicembre 1961, ma nessuna trascrizione contro. Allo stesso modo, nessuna trascrizione contro compare presso l'Agenzia di Pordenone (territorialmente competente dal 1° gennaio 1974) né presso altre agenzie nazionali. Analoghe indicazioni emergono dagli archivi del catasto, atteso che tanto la visura storica per immobile, quanto quella per soggetto identificano tuttora quale proprietario del fondo il **DE CUIUS**; quest'ultimo, peraltro, era deceduto in OMISSIS ancora in data 3 luglio 1963, e i figli OMISSIS, non avevano accettato l'eredità del DE CUIUS né trascritto la successione nella proprietà dell'immobile di OMISSIS



Sentenza, Tribunale di Trieste, Giudice Gloria Giovanna Carlesso, n. 231 del 02.05.2023

e poi erano deceduti senza lasciare figli, per cui il mappale xxx era rimasto completamente abbandonato. Da qui la necessità di convenire in giudizio il Demanio per poter sentire dichiarare l'acquisto per usucapione di quella frazione di particella evidenziata in giallo nella soprastante planimetria, usucapione che si giustificava per il possesso continuo, pubblico e mai interrotto di detta porzione di terreno da parte della proprietaria della casa eretta nel 1986. L'anno 1987, il **POSSESSORE** aveva provveduto a depositare presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Pordenone la denuncia di cambiamento ex L. 679/69, con la quale aveva dato atto, tra l'altro, dell'occupazione della porzione di terreno del fondo di proprietà del **DE CUIUS**; che il 13 novembre 2000 la particella n. xxx, già identificativa della proprietà del **DE CUIUS**, era stata unita alla particella n. xxx e la nuova particella risultante dall'unione delle due, aveva mantenuto come identificativo il n. xxx. Per effetto di tale modifica catastale, la particella a suo tempo identificata dal n.xxx (e nella quale insta la porzione di terreno oggetto della presente controversia) era entrata a far parte dell'attuale particella n.xxx. Chiedeva dunque di ammettere le prove orali attestanti il possesso ad *usucapionem* e l'accoglimento delle suestese conclusioni.

2. Nella dichiarata contumacia della convenuta Agenzia del Demanio, la causa, istruita per testi e documenti, è stata trattenuta in decisione il 20 aprile 2023 sulle conclusioni del procuratore attoreo che ha rinunciato al deposito di comparse conclusionali.

3. La domanda è fondata.

Va preliminarmente rilevato, quanto alla legittimazione passiva dell'Agenzia, del Demanio che essa si giustifica per la successione dello Stato ai sensi dell'art 586 cod civ in quanto non esiste nei registri immobiliari alcuna trascrizione "contro" l'originaria titolare della particella (ex 684) ossia il **DE CUIUS**, la successione della quale non risulta trascritta a cura dei figli, deceduti senza lasciare eredi diretti, per cui è da presumersi che quel bene sia stato ereditato dallo Stato che ha lasciato abbandonato quel fondo almeno da epoca coeva all'acquisto del fondo finitimo da parte dell'odierna attrice (1975), senza che sia stato compiuto il minimo atto gestorio da parte di chicchessia.

Il **POSSESSORE** ha dimostrato di possedere ininterrottamente da oltre ventinove anni la porzione di terreno già di proprietà del **DE CUIUS** evidenziata in giallo nella prodotta planimetria (doc 2 allegato all'atto di citazione) e pressoché incorporata nella particella xxx, tanto da aver perduto il proprio originario numero identificativo; si tratta di un possesso che potrebbe definirsi "inevitabile" atteso che quella porzione di terreno è fisicamente inclusa nella costruzione della nuova abitazione che ha avuto inizio nel 1983, con la posa delle fondamenta dopo il crollo della precedente a causa del terremoto del 1976: il possesso è stato dunque pacifico, pubblico – come riferito anche dai testi escussi - e si è protratto senza soluzione di continuità per ben oltre venti anni.

Né può ritenersi ostativo all'usucapione della porzione de qua il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007), a mente del quale il possesso di beni "vacanti o derivanti da eredità giacenti" si considera viziato ai sensi dell'art. 1163, sino a quando il possesso stesso non sia notificato all'Agenzia del Demanio (art. 1 comma 260 stabilisce infatti che. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali): la Corte di Cassazione ha infatti chiarito (Cass. n. 1549 del 26.1.2010) che la norma in questione non possiede carattere retroattivo e pertanto non può trovare applicazione nei casi in cui l'usucapione sia già maturata alla data di entrata in vigore della stessa legge 296/2006 (ossia dal 1° gennaio 2007) come avvenuto nel caso in esame.



Sentenza, Tribunale di Trieste, Giudice Gloria Giovanna Carlesso, n. 231 del 02.05.2023

La domanda di accertamento dell'usucapione di detta porzione merita dunque accoglimento e le spese del giudizio sono compensate.

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:

ritenuta la devoluzione al Demanio dei beni immobili già di proprietà del **DE CUIUS** e identificati catastalmente fino all'anno 2000 al Fg xx e Mapp. xxx Comune di **OMISSIS** e dal 2000 al Mapp. xxx,

dichiara,

che la porzione di tali beni identificata in giallo nella planimetria catastale di cui al doc. 2) allegato all'atto di citazione è stata acquisita per usucapione dal **POSSESSORE** ed è di proprietà di quest'ultima. Conseguentemente autorizza l'attrice alla trascrizione del diritto di proprietà di tale porzione di immobile al proprio nome

Compensa le spese del giudizio

Trieste, 28/04/2023

Il Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso